

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 30 ottobre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 39/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1255 - 232684/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Castagnole Piemonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 89-33876 del 18/04/1994;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 10, del 10/03/1999, una prima Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 25 del 23/06/2000, una seconda Variante Parziale, sempre ai sensi del citato settimo comma, della quale non ha trasmesso il progetto definitivo;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 28/09/2001, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 suddetto;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 10/10/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal settimo comma sopracitato;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone di variare il Piano Regolatore Generale Comunale vigente con inserimento di:

- tre "*svincoli rotatori*" interessanti le Strade Provinciali n. 145 e n. 146, e precisamente: uno sulla 146, di Viotto, antistante al Cimitero; un'altro sulla medesima S.P., ma all'interno del centro edificato; l'ultimo sulla n. 145, di La Loggia, anch'esso all'interno del centro edificato;
- trasformazione alla destinazione commerciale di una porzione di 900 mq., non precisamente localizzata, dell'area a Servizi Pubblici, già di proprietà Comunale, distinta con la sigla "S21";

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Castagnole Piemonte risultano essere i seguenti:

- popolazione: 1.729 abitanti, al 1997; 1877 al 31 agosto 2001;
 - risulta compreso nel Sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui la Provincia potrà farsi carico;
 - superficie comunale: 1.724 ettari; di cui: 345 appartenenti alla Classe I di capacità d'uso dei suoli e 483 appartenenti alla Classe II;
 - il territorio urbanizzato (da P.R.G.) occupa una superficie di 71 ettari; di questi 56 sono destinati alla residenza e 10 destinati alle attività produttive;
 - individuato dal P.T.R. centro storico minore di "*rilevanza subregionale*" e dal P.T.C. come centro storico "*con rilevanza storico-culturale a livello provinciale*";
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalle seguenti Strade Provinciali: n. 141 di Castagnole Piemonte; n. 145 di La Loggia; n. 146 di Viotto; n. 147 di Oitana;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39/2001 di adozione;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati, a sua conoscenza;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 25/10/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare delle osservazioni, di cui si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castagnole Piemonte, adottato con deliberazione del C.C. n. 39 del 28/09/2001:

a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone di una Relazione Illustrativa, un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C. modificate e di un elaborato grafico (redatto su un supporto cartografico non facente parte del Piano vigente), riportante solo le modifiche proposte, non risponde ai requisiti richiesti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET: "*Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*"; in particolare si richiama il passo del capitolo "*Procedure e Atti*" che recita: "*Le Varianti Parziali dovranno essere corredate degli elaborati illustrativi In particolare dovranno essere prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare; le Tavole di piano regolatore modificate; Relazione illustrativa; Perizie o pareri che si rendono necessari*".

Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale e sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali richiesti dalla citata circolare nonché dalla circolare n. 16/URE, 18 luglio 1989: "*L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*", ed essere riportata sulle vigenti tavole del Piano.

Si invita quindi il Comune, nella stesura del Progetto Definitivo, a provvedere in tal senso, comunicando sin d'ora che non verranno più prese in esame delle Varianti Parziali prive dei requisiti sopra evidenziati, le quali se approvate rimangono tuttavia inficcate e impugnabili per vizio di forma;

b) rispetto alla previsione dei tre "*svincoli rotatori*", interessanti le Strade Provinciali n. 145 e n. 146, si constata che le caratteristiche geometriche delle rotonde, così come riportate nell'elaborato grafico adottato, sono tali da non consentire un loro corretto impiego per via di isole interne con diametri troppo esigui (4/6 metri), ridotti raggi di curvatura nelle corsie di svolta e corsie con dimensioni anomale.

Si suggerisce di prendere contatto con il Servizio Programmazione viabilità della Provincia di Torino per la ricerca di più idonee soluzioni, segnalando che tra queste può rientrare anche l'ipotesi dell'instaurazione di sensi unici (traffico canalizzato) che, in determinate situazioni, può costituire una valida soluzione dei problemi del traffico ed il recupero di spazi da destinare ad isole di verde o parcheggi;

c) con riferimento all'"*AREA COMMERCIALE DI NUOVO IMPIANTO (I.C.1)*", introdotta con la Variante Parziale in esame, si fa rilevare la carenza, nella Relazione Illustrativa o nella deliberazione di adozione, di ogni riferimento atto a dimostrare che l'incremento delle superfici territoriali relative alle attività economiche è inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4, lettera f), della L.R. 56/77 e s.m.i.; requisito indispensabile per poter utilizzare le procedure semplificate consentite per le "Varianti Parziali";

d) nel merito delle modalità di utilizzazione, come risultanti dalle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e dall'elaborato cartografico, della nuova zona commerciale "I.C.1" e dell'adiacente zona a servizi "S21", per le quali l'organizzazione localizzativa delle varie destinazioni previste (attrezzature e servizi per la residenza,

attività commerciali e relativi servizi) deve avvenire tramite un successivo unico S.U.E. di iniziativa pubblica o privata, esteso ad entrambe le zone, occorre evidenziare che:

- lo S.U.E. dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche normative riferite alle diverse destinazioni ammesse nonché dei dati quantitativi fissati per le stesse dal Piano Regolatore Generale (e sua Variante); in particolare non è ammissibile utilizzare i servizi previsti per la residenza anche per il soddisfacimento dello standard commerciale, di cui al punto 3), primo comma, dell'art. 21 della L.R. 56/77, come sembra prefigurare, viceversa, il combinato disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 31 ed il nuovo art. 31 bis delle norme di attuazione;
 - le aree da dismettere per le attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, nel rispetto della misura minima stabilita dall'art. 21 della L.R. 56/77 per le zone di nuovo impianto, debbono essere reperite nell'ambito delle superfici territoriali destinate dal P.R.G.C. a tale scopo;
 - i 900 metri quadrati della zona "I.C.1", riportati nella tabella di sintesi, corrispondono alla sua superficie territoriale; tale impostazione è confermata anche da quanto dispone il penultimo capoverso dell'art. 31 bis di nuova introduzione. Occorre pertanto integrare la tabella con tale specificazione ai fini del corretto dimensionamento dei servizi e della verifica di quanto evidenziato alla lettera c) precedente;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
 3. di trasmettere al Comune di Castagnole Piemonte, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso